



DECISIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'ETF DEL 29 GIUGNO 2004

Il consiglio di amministrazione dell'ETF

visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 723/2004 che modifica lo statuto del personale delle comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di dette comunità;

visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1360/90, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale, modificato dal regolamento del Consiglio (CE) n. 2063/94, ed in particolare dall'articolo 14;

considerando che la Commissione europea ha adottato alcune decisioni che istituiscono delle modalità di esecuzione per l'attuazione dello statuto del personale delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità;

ha deciso quanto segue:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1360/90, modificato dal succitato regolamento del Consiglio (CE) n. 2063/94, si dà mandato al direttore di attuare lo statuto del personale modificato, applicabile ai funzionari ed agli altri agenti dell'ETF a partire dal 1° maggio 2004 alle condizioni esposte negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Al fine di fornire chiarezza sul contesto normativo e sulle norme applicabili alla relazione tra l'ETF ed il suo personale, le modalità di esecuzione adottate dalla Commissione europea, *con particolare riguardo a quelle* elencate nell'appendice 1, varranno per analogia. Le disposizioni entreranno in vigore il 1° maggio 2004 e resteranno valide fino alla data menzionata nell'articolo 3.

Articolo 3

- (1) A partire dal 1° maggio 2004 il direttore effettuerà la valutazione dei necessari regolamenti attuativi del suddetto statuto del personale necessari, tenendo in considerazione le specifiche necessità o situazioni riscontrate in seno all'ETF.
- (2) A seguito delle consultazioni con il comitato del personale, e d'accordo con la Commissione europea, il direttore, entro il 30 aprile 2005, sottoporà all'approvazione del consiglio di amministrazione una proposta per adattare le modalità d'esecuzione alle necessità dell'ETF.
- (3) Il regime approvato dal consiglio di amministrazione entrerà in vigore il giorno in cui la decisione finale di detto consiglio sarà comunicata al personale ed alla Commissione. Il regime così modificato sostituirà le disposizioni attuate in conformità all'articolo 2.

Articolo 4

La presente decisione viene resa nota al personale ed alla Commissione europea.

Fatto a Torino il 29 giugno 2004

Nikolaus van der Pas

Presidente del consiglio di amministrazione